




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

### *A.C. 2112-ter*

Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli

N. 311 – 5 marzo 2025



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

### *A.C. 2112-ter*

Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli

N. 311 – 5 marzo 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

**☎** 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

**☎** 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLO 83.....</b>	<b>- 4 -</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE AREE PREALPINE DI COLLINA, PEDEMONTANE E DELLA PIANURA NON IRRIGUA NONCHÉ IN MATERIA DI TERRENI AGRICOLI.....	- 4 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2112-ter</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Davide Bergamini (LEGA)
<b>Commissioni competenti:</b>	XIII (Agricoltura)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, reca modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli.

Il provvedimento si compone di un solo articolo che deriva dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, previo parere della V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera, dell'articolo 83 del disegno di legge A.C. 2112, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, in quanto contenente norme di carattere ordinamentale e organizzatorio.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione XIII (Agricoltura) che non vi ha introdotto modificazioni nel corso dell'esame degli emendamenti.

Il testo stralciato è corredato di relazione tecnica che risulta quindi tuttora utilizzabile.

È oggetto pertanto della presente Nota il testo originario dell'A.C. 2112-ter, trasmesso per il parere dalla Commissione XIII (Agricoltura) alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 83

#### **Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli**

**Normativa vigente** L'articolo 1, comma 703, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedano, con decreto di natura regolamentare, alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria.

**Le norme** intervengono sul comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). In particolare:

- il comma 1, lettera a), riconduce in capo al solo Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e non più anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare<sup>1</sup>, la competenza ad emanare un decreto per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua legate a fattori di svantaggio specificamente indicati dal suddetto comma 703. Vengono altresì riformulati alcuni dei suddetti fattori di svantaggio, individuandoli nel riferimento alla minore produttività rispetto alla media nazionale, alla concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, o di aree protette, nonché alla carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura. Viene inoltre aggiunto un ulteriore periodo nel quale si specifica che, con il decreto in parola, sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014.

Si ricorda che il comma 12 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014 stabilisce che, con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 503 del 1999, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani

---

<sup>1</sup> Ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato D.P.R. n. 503 del 1999.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'articolo 1 del citato D.P.R. n. 503 del 1999, l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

- il comma 1, lettera b), introduce il comma 703-*bis* il quale precisa che la suddetta deroga, prevista dal sopra citato articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, non si applica alle ipotesi di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

La **relazione tecnica**, riferita all'A.C. 2112, ribadisce che le disposizioni in esame intervengono a precisare i limiti della deroga prevista per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 503 del 1999, rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, in determinate zone geografiche. Al riguardo, viene prevista l'esclusiva competenza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad emanare il decreto di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 45 del 2018, al fine di introdurre previsioni relative alla migliore perimetrazione, secondo criteri indicatori specifici da applicare ai comuni già determinati come prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua. Inoltre, le disposizioni sono finalizzate a delimitare l'area di applicazione della deroga ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014, rilevante anche ai fini di perimetrazione dei benefici degli aiuti economici a superficie.

La relazione tecnica specifica altresì che la predetta deroga non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti. Inoltre, l'esenzione del titolo di conduzione per l'inserimento della particella nel fascicolo aziendale è valida solo se il beneficiario dichiara particelle di terreno limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche della propria azienda agricola e, viceversa, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi.

Alle disposizioni in esame la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame novellano l'articolo 1, comma 703, della legge n. 145 del 2018, attribuendo alla competenza esclusiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'adozione del decreto ministeriale che provvede alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua legate a specifici fattori di svantaggio. La novella interviene inoltre sull'individuazione degli specifici fattori di svantaggio previsti ai sensi del medesimo articolo 1, comma 703, prevedendo che, con il citato decreto, siano disciplinate anche le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, che consente, in alcuni casi, di non disporre del titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale<sup>2</sup>. Viene infine aggiunto il comma 703-*bis*, il quale prevede che la deroga di cui al suddetto articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, non sia applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme in esame.

Si ricorda che il carattere ordinamentale di tali disposizioni è stato attestato anche nel parere reso dalla V Commissione (Bilancio) al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge C. 2112, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. In tale parere, infatti, vengono indicate, tra le disposizioni del menzionato disegno di legge che appaiono di carattere ordinamentale e organizzatorio e prive di effetti finanziari, anche quelle contenute all'articolo 83, ora in esame (*cf.* seduta della V Commissione del 29 ottobre 2024).

---

<sup>2</sup> L'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014 prescrive che, con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 503 del 1999, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non siano tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale (di cui all'articolo 9 del citato D.P.R. n. 503 del 1999).